

Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/97 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.

C. 1824 Leoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco ZACCHERA (AN), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che l'Italia ha già provveduto alla ratifica della Convenzione di Ottawa, relativa alla messa al bando delle mine antipersona, con la legge n. 374 del 1997, successivamente modificata dalla legge n. 106 del 1999. La proposta di legge in esame, oltre a prefiggersi l'ampliamento della definizione di mine antipersona al fine di includervi le munizioni «a grappolo», intende sollecitare la firma della Convenzione da parte di importanti Paesi che ad oggi non vi hanno ancora provveduto, come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Ricorda che attualmente vi sono circa ottomila tipologie di mine antiuomo, che continuano ad essere presenti sul mercato degli armamenti, malgrado le vittime di tali ordigni siano prevalentemente i bambini. Sottolinea quindi la particolare pericolosità delle cosiddette *cluster bombs*, utilizzate anche nel recente conflitto in Libano e caratterizzate da un tasso di inesplosività pari a circa il 5-10 per cento.

Passando quindi ad esaminare i contenuti della proposta di legge, segnala che l'articolo 1, attraverso l'inserimento delle parole: «, incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo,» dopo le parole: «dispositivo od ordigno», contenute nel comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 374 del 1997, opera l'inclusione di tali ordigni

Pag. 30

nella categoria delle «mine antipersona». Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Segnala che la proposta di legge in esame procede nella stessa direzione della risoluzione n. 8-00027 Pinotti, approvata all'unanimità lo scorso 16 gennaio, che impegna il Governo, tra l'altro, ad estendere a tutti gli effetti la disciplina, di cui alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, anche alle *cluster bombs*. Ricorda che ben 46 Paesi, tra cui l'Italia, dei 49 che hanno preso parte, nel mese di febbraio, alla Conferenza di Oslo, volta ad avviare i negoziati sulla messa al bando delle *cluster bombs*, hanno sottoscritto una dichiarazione per impegnarsi entro il 2008 ad individuare uno strumento internazionale vincolante che preveda il divieto all'uso, della produzione, del trasferimento e dello stoccaggio delle munizioni a grappolo. Sottolinea che Stati Uniti, Russia e Cina non hanno preso parte alla Conferenza.

Alla luce di quanto osservato e dell'urgenza di affrontare la questione anche in relazione all'attualità del conflitto sul territorio libanese, ritiene che l'Italia debba procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento e all'individuazione di ulteriori fondi da destinare allo sminamento dei territori colpiti.

Il sottosegretario Donato DI SANTO, nel premettere che la materia oggetto della proposta di legge è per i suoi aspetti tecnici di competenza del Ministero della difesa, che naturalmente si riserverà di fornire le proprie valutazioni sul provvedimento, si sofferma sul quadro internazionale delle

iniziative in corso su questa delicata problematica con particolare riferimento all'impegno dell'Italia in materia. In conformità all'ordine del giorno 9/1608/2 - approvato dal Senato il 26 settembre 2006 in occasione dell'esame del decreto-legge per l'intervento in Libano - che impegnava il Governo a promuovere una «decisa iniziativa diplomatica affinché la comunità internazionale approfondisca e disciplini l'impiego di tale munizionamento, al fine di annullarne gli eventuali effetti collaterali sulla popolazione civile», l'Italia ha sostenuto la proposta di un mandato negoziale per la conclusione di un Trattato in materia nel corso della II Conferenza di Riesame della Convenzione su Certe armi Convenzionali, tenuta a Ginevra il 7-17 novembre 2006.

In ossequio a quanto successivamente indicato nella risoluzione n. 8-00027, approvata dalla Commissione Difesa della Camera, una delegazione italiana ha quindi partecipato alla Conferenza di Oslo alla cui conclusione il nostro Paese ha sottoscritto, insieme ad altri 46 Paesi, una dichiarazione con cui l'Italia si è fortemente impegnata alla conclusione di un'intesa giuridicamente vincolante che metta al bando entro il 2008 le «munizioni a grappolo» che provocano gravi conseguenze umanitarie.

Inoltre, nel quadro dei seguiti di Oslo, l'Italia intende partecipare alla conferenza di Lima, prevista per i prossimi 23-25 maggio, quale tappa ulteriore del processo avviato a Oslo. Il nostro Paese è quindi fortemente impegnato sul piano internazionale per la ricerca di una soluzione pattizia al problema rappresentato dalle munizioni a grappolo.

Segnalare altresì che è in avanzata fase di concertazione interministeriale il progetto di legge che ratifica il protocollo V della Convenzione su Certe armi Convenzionali (CCW) relativo a residui bellici esplosivi. Tale protocollo prevede tra l'altro un obbligo di bonifica, a carico dei belligeranti, di tutti i residui bellici - mine e munizioni a grappolo incluse - al termine di un conflitto e dell'assistenza ai paesi colpiti da tali ordigni.

Umberto RANIERI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 2162 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 aprile 2007.

Umberto RANIERI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che l'esame preliminare del provvedimento è concluso e che lo stesso verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).

C. 2271 Governo.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto RANIERI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che il provvedimento riguarda la ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità

dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), firmato il 18 marzo 2004. Il CERN è il più grande laboratorio di fisica del mondo, con cui prestigiose università italiane hanno da molto tempo contatti e progetti di ricerca comuni. Al CERN hanno lavorato numerosi scienziati di prestigio, come il Premio Nobel italiano per la fisica, professor Carlo Rubbia, che ha conseguito l'alta onorificenza scientifica proprio grazie a ricerche compiute presso tale laboratorio di fisica. Il Protocollo prevede che lo *status* internazionale del CERN presso i due Paesi che lo ospitano (Svizzera e Francia) conferisca agli stessi una serie di privilegi e immunità derivanti dall'appartenere a questo tipo di istituzione. Il Protocollo in esame è quindi volto ad estendere i privilegi e le immunità garantiti all'organizzazione europea internazionale a tutti i paesi membri dell'Organizzazione. In tal modo il CERN verrebbe ad assumere lo *status* internazionale già riservato ad analoghe organizzazioni scientifiche europee, quali ad esempio, l'Agenzia spaziale europea.

Ricorda che il Protocollo in esame è già in vigore dal 22 febbraio 2007 presso quei paesi che già l'hanno ratificato, ovvero Olanda, Danimarca, Finlandia, Austria, Repubblica Slovacca, Norvegia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Regno Unito. Il Protocollo consta di 27 articoli. I primi due stabiliscono che il CERN possiede personalità giuridica internazionale; l'articolo 3, sancisce l'inviolabilità del territorio, dei locali del CERN, dei relativi archivi e documenti depositati presso il CERN; l'articolo 5 prevede l'immunità dell'Organizzazione da ogni forma legale, in particolare nell'esercizio delle sue attività di ricerca; l'articolo 6 l'esonero dalle imposte; l'articolo 7 l'autonomia di gestire fondi e donazioni; l'articolo 8 l'assoluta libertà di fare comunicazioni ufficiali sia in entrata che in uscita senza limitazioni; gli articoli dal 9 al 13 riguardano i privilegi del personale dell'Organizzazione; gli articoli 14 e 15 tendono a disciplinare e limitare i privilegi e le immunità in modo da non creare difficoltà o imbarazzi agli Stati membri; gli articoli 16, 17, 18 e 19 regolano le eventuali controversie; gli articoli 20 e 22 prevedono la possibilità da parte degli Stati membri di stipulare accordi aggiuntivi; l'articolo 21 regola la possibilità di modificare ed emendare il protocollo; gli articoli dal 23 al 27 contengono le clausole finali del protocollo e la registrazione da parte del direttore dell'UNESCO, in qualità di depositario della Convenzione istitutiva del CERN.

Alla luce di quanto esposto, auspica un celere *iter* di esame del provvedimento.

Il sottosegretario Donato DI SANTO osserva che il Protocollo, di cui si chiede la ratifica, si propone di garantire lo *status* internazionale al CERN in tutti i 20 Paesi membri del CERN, Italia inclusa, analogamente a quanto già da tempo garantito dai due paesi membri che attualmente lo ospitano, ossia Svizzera e Francia. Pertanto, il CERN, i suoi beni ed il suo personale - in tutti i Paesi membri, inclusa l'Italia - verrebbero così sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva la facoltà di rinuncia alla immunità. Il riconoscimento «allargato» di questo *status* risponde pienamente alle previsioni delle Convenzione istitutiva di questa importante organizzazione internazionale, firmata nel luglio del 1953 ed entrata in vigore nel settembre del 1954. Tale riconoscimento appare inoltre doveroso in quanto porrebbe finalmente il CERN in linea con quanto previsto a beneficio della generalità delle Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite, ivi incluse le principali organizzazioni scientifiche europee, quali l'Agenzia spaziale europea - ESA e l'ESO. Si sottolinea che i privilegi fiscali e valutari previsti dal Protocollo rientrano nella normale prassi diplomatica e sono in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961. La ricerca svoltasi presso il CERN ha portato allo sviluppo tecnologie e ricerche di altissimo profilo ed utilità per tutti i cittadini. Dallo sviluppo degli «acceleratori» - strumenti di base della ricerca nel campo della fisica nucleare-

derivano applicazioni di grande utilità ed importanza sia nel campo della medicina che delle applicazioni industriali. Il CERN è infine uno strumento fondamentale per prospettive di trasferimento tecnologico in settori di grande interesse per l'Italia, quali l'informatica, le tecniche biomediche, la microelettronica, i superconduttori e così via.

Marco ZACCHERA (AN), segnalando il favore del suo gruppo sul merito complessivo del provvedimento, auspica che lo stesso vada incontro ad un celere *iter* di esame, anche in considerazione del fatto che l'Italia è tra gli ultimi Paesi a non avere ancora provveduto alla ratifica del Protocollo.

Umberto RANIERI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che l'esame preliminare del provvedimento è concluso e che lo stesso verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 maggio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Ratifica Memorandum d'intesa Italia-Svizzera sulla cooperazione per i materiali della difesa.
C. 2240 Governo.*

*Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.
C. 188 Boato, C. 583 Zeller e C. 661 Zeller.*